

Titolo: Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica

Il Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (Fondo Clero) costituisce una forma previdenziale compatibile con l'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'AGO.

Prestazioni previste

Le prestazioni a carico di tale Fondo sono:

- la pensione di vecchiaia;
- la pensione di invalidità;
- la pensione ai superstiti.

I trattamenti erogati dal Fondo, stante la sua particolare natura, non sono stati interessati dalla riforma pensionistica Monti/Fornero.

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia si consegue in presenza di una **contribuzione minima di 20 anni** e al **raggiungimento di 68 anni di età** oppure al **compimento dell'età anagrafica di 65 anni** e al raggiungimento di un'**anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni**.

Si applica la disciplina dell'adeguamento alla speranza di vita.

PENSIONE DI INVALIDITÀ

Si considera invalido l'iscritto che sia divenuto permanentemente incapace di esercitare il proprio ministero a causa di **malattia** o di **difetto fisico o mentale**.

Per conseguire la pensione di invalidità è richiesto il possesso di **cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva**.

È riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità anche a coloro che si trovino nella condizione di iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culto. Tali soggetti devono far valere cinque anni di anzianità contributiva nel Fondo ed essere riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'AGO.

PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione spetta, a domanda, ai superstiti del pensionato del Fondo o dell'iscritto che, al momento del decesso, abbia versato al Fondo stesso **almeno cinque contributi annui**.

Relativamente ai soggetti e gli ulteriori requisiti per il diritto alla pensione, si applicano le norme in vigore per le pensioni ai superstiti a carico dell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

La pensione di vecchiaia e di invalidità, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Le domande di prestazioni pensionistiche devono essere inoltrate all'INPS attraverso i servizi online.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo.

Calcolo della pensione

L'importo della pensione è costituito da un trattamento minimo stabilito dalla legge e da un eventuale importo aggiuntivo, determinato in relazione al numero di anni di contribuzione eccedente l'anzianità minima prescritta per la maturazione del diritto.

La pensione ai superstiti è corrisposta con le aliquote previste nell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Le predette aliquote sono calcolate sull'importo della pensione d'invalidità, oppure su quello della pensione di vecchiaia se più favorevole, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso.

Le pensioni a carico del Fondo non sono cumulabili nella misura di un terzo del loro importo con le pensioni a carico dell'AGO per invalidità, la vecchiaia e i superstiti oppure di trattamenti di previdenza sostitutivi di questa ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

Se per effetto della riduzione il trattamento complessivo risulta inferiore alla pensione dovuta dal Fondo, il trattamento medesimo è integrato dal Fondo stesso fino a raggiungere l'importo della pensione suddetta.

Anche agli iscritti al Fondo Clero è riconosciuta la facoltà di ricorrere alla totalizzazione al fine di conseguire un'unica pensione.

Qualora l'iscritto possa far valere contributi versati o accreditati nell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, i medesimi danno luogo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano la predetta assicurazione.